



“EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLANS ET PROGRAMMES”

Fase I - STUDI

A 1.2
ANALISI DEL QUADRO
PIANIFICATORIO E
PROGRAMMATARIO
- ALLEGATO V

Regione Piemonte

The logo for 'enplan' is displayed on a light gray background. The word 'enplan' is written in a lowercase, sans-serif font. The letters 'en' are orange, and the letters 'plan' are blue.



INDICE

PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI

1. TERRITORIALI DI COORDINAMENTO O DIRETTORI	3
1.1. Piano Territoriale Regionale	3
1.2 Piano Paesistico.....	7
1.3 Piano Territoriale Provinciale	11
1.4 Progetto Territoriale Operativo.....	15
2. URBANISTICI GENERALI	18
2.1 Piano Regolatore Generale Intercomunale.....	18
2.2. Piano Regolatore Generale Comunale.....	21
3. URBANISTICI ATTUATIVI.....	24
3.1 Piano Particolareggiato.....	24
3.2 Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.....	26
3.3 Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio.....	28
3.4 Piano Esecutivo Convenzionato.....	30
3.5 Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi.....	32
3.6 Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente... 	34
3.7 Piano di Recupero di Libera Iniziativa.....	36
3.8 Piano Tecnico Esecutivo di Opere Pubbliche.....	38
3.9 Programma Operativo delle Opere e degli Interventi Pubblici.....	40
4. PROGRAMMI COMPLESSI E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	42
4.1 Programma Poliennale di Attuazione Comunale o Intercomunale.....	42
4.2 Programma Integrato di riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale	44
5. AGRICOLTURA	47
5.1 Piano Regionale per le Attività Bonifica e d'Irrigazione	47
5.2 Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale.....	49
6. FORESTE E INCENDI	51
6.1 Piano di Assestamento Forestale.....	51
7. CACCIA E PESCA.....	54
7.1 Piano faunistico venatorio regionale.....	54
8. MOBILITÀ E TRASPORTI.....	58
8.1 Piano Regionale dei Trasporti.....	58
8.2 Piano Provinciale dei Trasporti	60
9. ENERGIA	62
9.1 Piano Energetico Ambientale Regionale.....	62
9.2 Programma d'Intervento per la Promozione e l'Incentivazione delle Fonti Rinnovabili e del Risparmio Energetico.....	67
9.3 Piano Energetico Comunale all'Uso delle Fonti Rinnovabili di Energia.....	69
9.4 Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale	71
10. ACQUA	73
10.1 Piano Regionale di Tutela delle Acque	73
10.2 Piano Regionale per la Qualità delle Acque.....	76
10.3 Piano Direttore delle Risorse Idriche	78



10.4 Piano di Salvaguardia delle Risorse Idriche Destinate al Consumo Umano	81	12.1 Documento di Programmazione delle Attività Estrattive.....	99
11. ARIA	83	12.2 Piano delle Attività Estrattive Provinciale	103
11.1 Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria.....	83	13. AREE PROTETTE/ BIODIVERSITÀ.....	105
11.2 Piano per il Miglioramento dell’Aria Ambiente.....	86	13.1 Piano Regionale Aree Protette	105
11.3 Piano d’Azione per il Miglioramento delle Condizioni Ambientali e per il Superamento degli Episodi Acuti d’Inquinamento	90	13.2 Piano d’Area o Piano per il Parco	108
11.4 Piano Triennale di Intervento per la Bonifica dall’Inquinamento Acustico	94	13.3 Piano Pluriennale Economico e Sociale.....	111
11.5 Piano di Risanamento Acustico	96	13.4 Piano Naturalistico	113
12. SUOLO	99	13.5 Piano d’Intervento.....	115
		14. RIFIUTI	117
		14.1 Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare ...	117
		14.2 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.....	121
		14.3 Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti.....	124



PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI

1. TERRITORIALI DI COORDINAMENTO O DIRETTORI

1.1. Piano Territoriale Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano territoriale regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	Ptr
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	Piano territoriale di coordinamento
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	Territoriale
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942 Legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE

regionale

PROCEDURE

Adozione da parte della Giunta regionale, sentite le Province.
Invio alle Province - che entro 45 gg. trasmettono il loro parere - e pubblicazione della notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire motivate osservazioni.
Esame, da parte della Giunta regionale, dei pareri e delle osservazioni, ed acquisizione del parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Predisposizione degli elaborati definitivi.
Approvazione del Consiglio regionale.

Il Ptr si attua mediante l'adeguamento dei Piani regolatori, mediante i piani e programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione. Può essere attuato anche attraverso l'emanazione da parte del Consiglio regionale, di specifiche direttive di indirizzo rivolte alle Province ed ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei Piani di loro competenza.

artt.7, 8bis Lr 56/77

FINALITA'

Il Ptr, in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetto regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici formulati dal Consiglio regionale aventi rilevanza territoriale.
A questo scopo individua:

FINALITA'

Il territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della difesa dall'inquinamento, della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali, delle aree di interesse paesaggistico e turistico.

I criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale.

Gli indirizzi e le principali prescrizioni da osservare nella formazione dei piani a livello comunale e di settore.

I casi in cui la specificazione del Ptr è subordinata alla formazione del Progetto territoriale operativo.

Definisce inoltre le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, all'uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.

artt. 5, 6 Lr 56/77

EFFICACIA

Il Piano territoriale regionale costituisce quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione dei piani provinciali, degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con lo stesso.

Il Piano può contenere disposizioni cogenti per i Prg, nonché disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi strutturali e dei privati.

Dalla data di adozione dei Ptr si applicano le misure di salvaguardia alle norme specificatamente individuate dalla Giunta regionale nella delibera di adozione.

Il Ptr, qualora contenga una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e valorizzare, ha efficacia anche ai fini della tutela del paesaggio e ottempera al disposto dell'art. 149 del D.Lgs. 490/99.

artt. 4, 8, 58 Lr 56/77



DURATA

Le previsioni e prescrizioni contenute nel Piano devono essere adeguate almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.

artt. 8, 10 Lr 56/77



1.2 Piano Paesistico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	<input type="text" value="Piano paesistico"/>
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	<input type="text" value="Il Piano Paesistico individua, analizza e definisce le caratteristiche strutturali delle località oggetto del Piano, gli elementi naturali e culturali in esse presenti, nonché i rapporti tra gli elementi componenti e gli aspetti formali quali storicamente determinati al fine della tutela e valorizzazione dei beni naturali e culturali presenti sul territorio, anche attraverso:
a) la motivata delimitazioni del perimetro del territorio interessato;
b) l'analisi delle caratteristiche strutturali delle località oggetto del piano sotto il profilo naturale ed antropico;
c) le prescrizioni di cautela e di prevenzione dai rischi di danno ambientale, definendo i vincoli che si rendano necessari, stabilendo le destinazioni d'uso incompatibili e la disciplina degli interventi di trasformazione ammissibili;
d) le indicazioni territoriali e le normative cogenti nei confronti della formazione della strumentazione urbanistica locale e la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati."/>
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	<input type="text"/>



FONTE NORMATIVA

D.Lgs. 29.10.99 n. 490
L.R.03.04.99 n.20

NATURA DI PP

strategica

strutturale

attuativa

LIVELLO TERRITORIALE

subregionale:

comunale

PROCEDURE

Il Piano Paesistico e' formato dalla Giunta Regionale, anche su richiesta delle Province, delle Comunita' Montane e dei Comuni, ed e' adottato dalla Giunta Regionale.

La Giunta Regionale da' notizia dell'avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati e provvede all'invio del Piano ai Comuni interessati, per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione chiunque puo' far pervenire alla Giunta Regionale le proprie motivate osservazioni.

La Giunta Regionale nei successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni pervenute, procede con motivato provvedimento alla predisposizione degli elaborati definitivi e, acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'art. 9 L.R. 20/89, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.



PROCEDURE

La proposta di Piano Paesistico, presentata da Comuni, Comunita' Montane e Province, e' realizzata secondo i contenuti dell'art. 5 della L.R. 20/89 e corredata da elaborati tecnici conformi a quelli individuati dall'art. 6 della medesima legge ed e' adottata dall'Ente proponente ed inviata alla Giunta Regionale per gli adempimenti conseguenti.

La Giunta Regionale da' notizia dell'avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati e provvede all'invio del Piano ai Comuni interessati, per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

La Giunta Regionale procede con motivato provvedimento alla predisposizione degli elaborati definitivi e, acquisito il parere del Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.

FINALITA'

La tutela e la valorizzazione di territori dove siano presenti beni ambientali e paesistici per i quali si ritenga necessario uno specifico ed organico intervento di livello regionale e comunque ambiti contenuti all'interno delle seguenti aree:

- a) nelle localita' incluse negli elenchi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ora art. 139 D.Lgs 490/99) integrati come previsto dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) nelle aree e localita' comprese nelle categorie di cui all'art. 82, 5° comma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 cosi' come integrato e modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431(ora art.146 D.Lgs 490/99);
- c) nelle aree individuate dai Piani Territoriali, di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, quali parti di territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali esigano un'approfondita e specifica analisi e disciplina.

EFFICACIA

Le norme di cui all'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni si applicano, per effetto della presente



EFFICACIA

legge, anche ai Piani Paesistici.
Nelle aree normate dai Piani Paesistici, a partire dalla data della loro adozione, e' fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.

DURATA

Tempo indeterminato



1.3 Piano Territoriale Provinciale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano territoriale provinciale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	Ptp
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	Piano territoriale di coordinamento
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	Territoriale
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	La legge regionale 56/77 prevede anche il Piano territoriale metropolitano, con le medesime finalità del Piano territoriale provinciale. Di fatto non è mai stato attuato in quanto all'interno della regione Piemonte non è stata istituita la città metropolitana.

PROCEDURE

Predisposizione del Piano da parte della Giunta provinciale, con il concorso dei Comuni .

Invio alle Comunità montane e ai Comuni - che entro 60 gg. trasmettono il loro parere - e pubblicazione della notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire motivate osservazioni.

Esame, da parte della Giunta provinciale, dei pareri e delle osservazioni.

Predisposizione degli elaborati definitivi .

Adozione del Consiglio provinciale e invio alla Giunta regionale.

La Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, predispone una relazione sulla conformità del Piano al Ptr.

Approvazione del Consiglio regionale.

Il Ptp si attua mediante l'adeguamento dei Piani regolatori, mediante i piani e programmi di settore, i progetti di rilievo provinciale o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

In sede di adozione deve essere dato riscontro documentato dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunità montane all'elaborazione del Piano.

artt. 7, 8bis, 9ter Lr 56/77

FINALITA'

Il Ptp, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano territoriale regionale, configura l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale, coordina le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e l'organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

A questo scopo individua:

FINALITA'

- Il territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della difesa dall'inquinamento, della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali, delle aree di interesse paesaggistico e turistico.
- I criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse provinciale.
- Gli indirizzi e le principali prescrizioni da osservare nella formazione dei piani a livello comunale e di settore.
- I casi in cui la specificazione del Ptp è subordinata alla formazione del Progetto territoriale operativo.

Definisce inoltre le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, all'uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.

artt. 5, 6 Lr 56/77

EFFICACIA

Il Piano costituisce quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con lo stesso.

Il Ptp può contenere disposizioni cogenti per i Prg, nonché disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati.

Il Ptp, qualora contenga una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e valorizzare, ha efficacia anche ai fini della tutela del paesaggio e ottempera al disposto dell'art. 149 del D.Lgs. 490/99.

artt. 4, 8 Lr 56/77



DURATA

Le previsioni e prescrizioni contenute nel Piano devono essere adeguate almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.

artt. 8, 10 Lr 56/77



1.4 Progetto Territoriale Operativo

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Progetto territoriale operativo
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	Pto
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	E' sia piano territoriale sia programma operativo.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	Territoriale, urbanistico
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Pto è sia strategico, sia strutturale , sia attuativo; la natura prevalente varia a seconda del progetto stesso.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> subprovinciale	Sub-regionale e sub-provinciale

PROCEDURE

I Progetti territoriali operativi sono formati dalla Giunta regionale o dalla Giunta provinciale a seconda del Piano territoriale che li determina.

Adozione del Pto da parte della Giunta, successivamente ai pareri espressi dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane interessate.

Viene data notizia dell'adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati, al fine di far pervenire motivate osservazioni.

Pto regionale:

Esame, da parte della Giunta regionale delle osservazioni pervenute ed acquisizione del parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Predisposizione degli elaborati definitivi.

Approvazione del Consiglio regionale.

Pto provinciale:

Esame, da parte della Giunta provinciale, delle osservazioni pervenute.

Predisposizione degli elaborati definitivi.

Invio del Piano adottato alla Giunta regionale per il parere di conformità.

Approvazione del Consiglio provinciale.

In sede di adozione deve essere dato riscontro documentato dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunità montane all'elaborazione del Piano.

artt. 8 quinquies, 9ter Lr 56/77

FINALITA'

Il Pto è strumento di specificazione e attuazione del Piano territoriale regionale e del Piano territoriale provinciale, può essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessità.

FINALITA'

Di norma contiene pertanto l'approfondimento di quanto individuato dal Ptr. Contiene inoltre l'individuazione delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi, l'indicazione dei soggetti e delle modalità necessarie alla realizzazione, nonché la disciplina per il coordinamento dei programmi pubblici e privati.

I Pto valutano la compatibilità ambientale degli interventi previsti.

artt. 8 ter, 8 quater Lr 56/77

EFFICACIA

Il Pto è formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Ptr o dal Ptp, dei quali costituisce approfondimento e attuazione. Può contenere norme immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali e vincolanti anche nei confronti dei privati.

Il Pto, qualora contenga una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e valorizzare, ha efficacia anche ai fini della tutela del paesaggio e ottempera al disposto dell'art. 149 del D.Lgs. 490/99.

artt. 4, 8ter, 8sexies

DURATA

Il Pto ha la validità determinata dal Consiglio regionale, in relazione alla complessità e alle caratteristiche degli interventi previsti.

artt. 8sexies

2. URBANISTICI GENERALI

2.1 Piano Regolatore Generale Intercomunale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regolatore generale intercomunale Piano regolatore generale di comunità montana
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	Prgi Prgcm
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	Piani urbanistici generali
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	Urbanistico
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942 Legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale	



attuativa

--



LIVELLO TERRITORIALE

- intercomunale
 comunità montana

Intercomunale
Comunità montana

PROCEDURE

Il Piano regolatore intercomunale può essere adottato da due o più comuni contermini, costituiti in consorzio volontario; è a tutti gli effetti sostitutivo del Piano regolatore generale comunale, di cui ha i medesimi contenuti.
Lo Statuto del Consorzio stabilisce le modalità di partecipazione dei Comuni alla formazione del Prgi.
La Comunità montana, se delegata espressamente dai Comuni, si può sostituire ad essi per tutti gli adempimenti relativi al Piano.

Art.16 Lr 56/77

FINALITA'

EFFICACIA

DURATA



2.2. Piano Regolatore Generale Comunale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regolatore generale comunale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	Prgc
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	Piani urbanistici generali
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	Urbanistico
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942 Legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	Comunale
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Adozione da parte del Consiglio comunale della delibera programmatica ed invio alla Provincia, alla Comunità montana e ad ogni altro soggetto individuato dagli Statuti e dai regolamenti comunali.

PROCEDURE

Adozione del progetto preliminare, deposito presso la Segreteria del Comune e pubblicazione per estratto all'albo pretorio per 30gg. consecutivi. Nei successivi 30 gg. chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Esame delle osservazioni presentate e adozione da parte del Consiglio comunale.

Deposito presso la Segreteria, pubblicazione sull'albo pretorio e invio alla Giunta regionale.

La Regione, nell'ambito dell'attività istruttoria, può comunicare richieste di modifiche – che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del Piano – al comune che entro 60 gg. assume le proprie determinazioni e le trasmette alla Giunta regionale.

Il Prg modificato è ripubblicato e possono essere presentate osservazioni relativamente alle parti modificate.

Esame delle osservazioni e adozione da parte del Consiglio comunale, e invio alla Regione.

Approvazione da parte della Giunta Regionale, previo parere della Commissione tecnica urbanistica.

Con l'atto di approvazione la Giunta può apportare d'ufficio al Prg modifiche riguardanti correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norma di legge.

L'attuazione del Prg avviene sia in maniera diretta sia attraverso piani attuativi.

art.15 Lr 56/77

FINALITA'

Il Piano Regolatore Generale organizza il territorio comunale, secondo le previsioni del Piano territoriale, in particolare mira ad assicurare:

- un equilibrato rapporto fra residenze e servizi
- il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente
- la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico e ambientale
- la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e dei nuclei isolati di recente formazione
- l'equilibrata espansione dei centri abitati

FINALITA'

- il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche
- la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati

artt. 11, 12, 13, 14 Lr 56/77

EFFICACIA

Tutti i Comuni devono dotarsi del Piano regolatore generale. Il Piano disciplina l'uso del suolo, adeguandosi alle previsioni del Piano territoriale, che verifica e sviluppa. Le disposizioni del Prg sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili.

Dalla data di adozione del Prg preliminare e successivamente da quella relativa al Prg definitivo si applicano le misure di salvaguardia.

artt. 18, 58 Lr 56/77

DURATA

Il Piano e' sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

art. 17 Lr 56/77



3. URBANISTICI ATTUATIVI

3.1 Piano Particolareggiato

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Particolareggiato
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.P.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	Strumento Urbanistico esecutivo di attuazione del P.R.G.C., di iniziativa pubblica.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.1150/42 art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i. artt.38,39,40.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

PROCEDURE

Il piano particolareggiato è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicato per 30 giorni durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al Piano. Il piano particolareggiato è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
L'Ente competente è il Comune.

FINALITA'

Il Piano Particolareggiato ha la finalità di attuare il P.R.G.C.
Il PP contiene: la delimitazione del perimetro del territorio interessato; l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale, la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione, la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni plano-volumetriche, l'individuazione degli immobili da espropriare al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento, i termini di attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.

EFFICACIA

La sua approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere in esso previste.

DURATA

Il Piano Particolareggiato ha validità massima 10 anni.



3.2 Piano per l'Edilizia Economica e Popolare

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano per l'edilizia economica e popolare.
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.E.E.P.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	Strumento Urbanistico esecutivo di attuazione del P.R.G.C., di iniziativa pubblica.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.167/62, L.10/77 art.2, L.R. 56/77 e s.m.i. art.41.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il piano per l'edilizia economica e popolare è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicato per 30 giorni durante i quali chiunque puo'.

PROCEDURE

prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al Piano.

Il piano particolareggiato e' approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

L' Ente competente è il Comune

FINALITA'

Questo strumento ha la finalità di attuare il P.R.G.C. riservando porzioni di territorio all'edilizia economica e popolare.

Contiene la delimitazione del perimetro del territorio interessato; l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale, la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione, la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni plano-volumetriche, i termini di attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.

EFFICACIA

La sua approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere in esso previste.

DURATA

Il Piano Particolareggiato ha validità 18 anni e la possibilità di proroga per altri 2.



3.3 Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano esecutivo convenzionato obbligatorio.
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.E.C.O.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	Strumento Urbanistico esecutivo di attuazione del P.R.G.C., di iniziativa privata.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 56/77 e s.m.i. art.44
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Analogo a quanto previsto per il P.E.C. In caso di inadempienza da parte dei soggetti privati (entro 60 giorni dall'approvazione del programma di attuazione) il Comune invita i proprietari di immobili alla formazione del piano entro il termine di 30 giorni.

PROCEDURE

Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del piano. Il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati ai proprietari con invito di dichiarare la propria accettazione entro 30 giorni. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari il Sindaco ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione. Il piano esecutivo viene approvato (in analogia a quanto previsto per i P.E.C.). Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di piano esecutivo convenzionato. La convenzione dovrà prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del piano esecutivo.

FINALITA'

Il PECO ha la finalità di attuare il P.R.G.C.
Il PECO contiene: la delimitazione del perimetro del territorio interessato; attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale, la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria; la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni plano-volumetriche; i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.

EFFICACIA

Il PECO deve contenere la convenzione tra Comune e privati, secondo lo schema regionale, che indichi le opere di urbanizzazione da realizzare a carico dei privati e le dismissioni gratuite, i tempi di realizzazione e le garanzie finanziarie.
In caso di inadempienza dei soggetti privati possono essere imposti dall'amministrazione comunale il progetto di Piano esecutivo e lo schema di convenzione, procedendo con l'esproprio nei confronti di quanti non abbiano aderito al progetto.

DURATA

Stabilita dalla Convenzione (ai sensi dell'art.45 L.R. 56/77).

3.4 Piano Esecutivo Convenzionato

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano esecutivo convenzionato
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.E.C.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	Strumento Urbanistico esecutivo di attuazione del P.R.G.C., di iniziativa privata.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 56/77 e s.m.i. art.43, 1150/42
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il PEC è presentato al Sindaco da soggetti privati, entro 90 giorni viene deciso l'accoglimento o il motivato rigetto, rimane a disposizione per 30 giorni degli

PROCEDURE

organi di decentramento amministrativo per eventuali osservazioni, viene pubblicato per 15 giorni per osservazioni nel pubblico interesse (entro i 15 giorni successivi).
Il PEC e' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
L'Ente competente è il Comune.

FINALITA'

Il PEC ha la finalità di attuare il P.R.G.C., in alternativa al Piano Particolareggiato.
Il PEC contiene: la delimitazione del perimetro del territorio interessato; attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale; la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria; la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni planovolumetriche; i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.

EFFICACIA

Il PEC deve contenere la convenzione tra Comune e privati, secondo lo schema regionale, che indichi le opere di urbanizzazione da realizzare a carico dei privati e le dismissioni gratuite, i tempi di realizzazione e le garanzie finanziarie.

DURATA

Stabilita dalla Convenzione (ai sensi dell'art.45 L.R. 56/77)



3.5 Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano delle aree per insediamenti produttivi
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.I.P.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	Strumento Urbanistico esecutivo di attuazione del P.R.G.C., di iniziativa pubblica.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L. 865/71 art.27, L.R. 56/77 e s.m.i. art.42
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il PIP è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicato per 30 giorni durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare, entro i

PROCEDURE

successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al Piano.
Il PIP e' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
L'Ente competente è il Comune.

FINALITA'

Il PIP è finalizzato al reperimento di aree per insediamenti produttivi ed a garantire al loro interno adeguata dotazione di servizi ed i collegamenti viari necessari.
Contiene la delimitazione del perimetro del territorio interessato; l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale, la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione, la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni plano-volumetriche, i termini di attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.

EFFICACIA

La sua approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere in esso previste.

DURATA

Il PIP ha validità massima 10 anni.

3.6 Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente.
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.d.R..
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	Strumento Urbanistico esecutivo di attuazione del P.R.G.C., di iniziativa pubblica o privata.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.457/78 art. 28, L.R. 56/77 e s.m.i. art.41 bis.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il piano di recupero è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicato per 30 giorni durante i quali chiunque puo' prenderne visione e



PROCEDURE

presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al Piano. Il piano particolareggiato e' approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
L' Ente competente è il Comune.

FINALITA'

Questo strumento ha la finalità di attuare il P.R.G.C.
Contiene la delimitazione del perimetro del territorio interessato, la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale, l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti, la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi, la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale, i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.

EFFICACIA

Entro tre anni dalla data di individuazione dell'area, che va assoggettata a Piano di Recupero, lo strumento va approvato.

DURATA

Il Piano ha validità massima 10 anni.

3.7 Piano di Recupero di Libera Iniziativa

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di recupero di libera iniziativa.
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	-
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	Strumento Urbanistico esecutivo di attuazione del P.R.G.C., di iniziativa privata.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 56/77 e s.m.i. art.43.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il piano di recupero di libera iniziativa è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicato per 30 giorni durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel

PROCEDURE

pubblico interesse alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al Piano.
Il piano particolareggiato e' approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
L' Ente competente è il Comune.

FINALITA'

Questo strumento ha la finalità di attuare il P.R.G.C.
Contiene la delimitazione del perimetro del territorio interessato, la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale, l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti, la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi, la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale, i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.

EFFICACIA

Entro tre anni dalla data di individuazione dell'area, che va assoggettata a Piano di Recupero, lo strumento va approvato.

DURATA

Il Piano ha validità massima 10 anni.

3.8 Piano Tecnico Esecutivo di Opere Pubbliche

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano tecnico esecutivo di opere pubbliche
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	-
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	Strumento Urbanistico esecutivo di attuazione del P.R.G.C., di iniziativa pubblica, relativo alla realizzazione di infrastrutture pubbliche.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 56/77 e s.m.i. art.47.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il Comune forma un piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere e ne redige il programma esecutivo.



PROCEDURE	<p>Il piano tecnico e' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e la sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. L' Ente competente è il Comune.</p>
<input type="checkbox"/> FINALITA'	<p>Il Piano Particolareggiato ha la finalità di attuare le infrastrutture pubbliche previste dal P.R.G.C. Contiene i progetti di massima delle varie opere e ne redige un programma esecutivo.</p>
<input type="checkbox"/> EFFICACIA	<p>Il piano tecnico esecutivo ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purchè tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal Piano Regolatore Generale e sia assicurato il mantenimento degli standards di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.</p>
<input type="checkbox"/> DURATA	<p>-</p>



3.9 Programma Operativo delle Opere e degli Interventi Pubblici

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	-
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	Strumento di coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli Enti locali.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 56/77 art.37 bis, DPR 616/77.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il Programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione, limitatamente alle opere e agli interventi pubblici e dovrà essere trasmesso alla Regione non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.



PROCEDURE

Il Programma operativo puo' essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalita'.
Gli Enti competenti sono Regione e Comune.

FINALITA'

Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione, tutti i Comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di societa' a partecipazione comunale.
Il Programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entita' degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari. Il Programma operativo e' redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta Regionale.

EFFICACIA

L'inclusione nel Programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale e' vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.

DURATA

Il Programma ha validità 3 o 5 anni.

4. PROGRAMMI COMPLESSI E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

4.1 Programma Poliennale di Attuazione Comunale o Intercomunale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma poliennale di attuazione comunale o intercomunale.
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.P.A.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Strumento di programmazione per l'attuazione del PRG
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 56/77 art.36, L.10//77 art.13, L.94/82 art.6.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	<u>Sospeso dalla legislazione regionale.</u>
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



PROCEDURE

Il programma pluriennale di attuazione e' approvato dal Consiglio Comunale. Il programma pluriennale di attuazione, redatto secondo i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, e' trasmesso in copia alla Regione unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, non appena questa sia divenuta esecutiva.
Gli Enti competenti sono Comune e Regione.

FINALITA'

Obiettivo è l'attuazione del PRG.
Il contenuto del PPA è il seguente:
le aree e le zone in cui si intende procedere all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione da realizzare, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione nei tessuti urbani esistenti, con particolare riguardo ai centri storici, la previsione degli investimenti, con il loro riparto fra pubblici e privati; i termini entro cui i proprietari devono presentare la domanda di concessione, le aree comprese o da comprendere nel Piano di zona per l'edilizia economica e popolare, le aree destinate ad impianti produttivi, le parti di territorio, oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata già formati e vigenti, ma non ancora del tutto attuati, di cui il programma di attuazione prevede la realizzazione nel periodo di validità del programma stesso e quelle da sottoporre a piani esecutivi, con indicata la porzione da attuare nel periodo di validità del programma.

EFFICACIA

Il PPA è obbligatorio per tutti i comuni superiori ai 10.000 abitanti.
In assenza di PPA, o a PPA scaduto, i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13 e al settimo comma dell'art. 33 della presente legge sempreché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.

DURATA

Il PPA ha validità 3 o 5 anni.



4.2 Programma Integrato di riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PIRU
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge 17 febbraio 1992, n. 179 Legge regionale 9 aprile 1996, n. 18
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

PROCEDURE

1. Il Programma integrato, qualora conforme al Piano Regolatore Generale, e' adottato dal Consiglio comunale, depositato presso la segreteria del Comune e pubblicato per estratto, dandone contestuale notizia in un avviso su un quotidiano locale, all'Albo Pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse. Decorsi tali termini il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del Programma integrato, apportando eventuali modifiche. Il Programma integrato, qualora comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, deve, dopo l'adozione, essere inviato alla Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 91 bis della stessa legge, per ottenerne il parere obbligatorio e vincolante, al quale il Consiglio comunale deve adeguare il Programma integrato.

2. Il Programma integrato, in variante agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali approvati o in salvaguardia, dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale e' depositato presso la segreteria del Comune, pubblicato per estratto dandone contestuale notizia in un avviso su un quotidiano locale, all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse. Il Consiglio comunale, nei trenta giorni successivi, controdeduce alle osservazioni, adeguando il Programma integrato, ove del caso, al parere vincolante della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, non oltre dieci giorni dall'esecutivita' della deliberazione, lo invia alla Regione. La Giunta regionale, acquisito, ove del caso, il parere della Commissione Tecnica Urbanistica di cui all'articolo 76 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, provvede all'approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centoventi giorni.

FINALITA'

Il Programma integrato ha natura complessa, che assume in se', integrandoli, finalita' e contenuti degli altri strumenti urbanistici esecutivi, dei piani urbanistici relativi ad aree per insediamenti produttivi, terziari, agricoli e di tutela ambientale, naturalistica e paesistica, a seconda degli interventi contenuti nel Programma integrato, nonche' dei soggetti proponenti e della natura dei finanziamenti previsti.

Il Programma integrato e' caratterizzato da:

- a) presenza di interventi edificatori destinati a pluralita' di funzioni, residenziali, produttive e terziarie, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ad infrastrutture urbane e territoriali, alla tutela ambientale, naturalistica, paesistica;
- b) dimensione tale, anche incidente sul territorio di piu' Comuni, da consentire il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1;
- c) connessione organica fra interventi di recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti e interventi di nuova edificazione;
- d) possibile concorso di piu' soggetti operatori e di pluralita' di fonti di finanziamento, pubbliche e private e, ove contengano interventi di edilizia residenziale, integrazione di interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata o sovvenzionata e agevolata con interventi di edilizia privata, convenzionata e non convenzionata.

EFFICACIA

Il Programma integrato e' strumento urbanistico esecutivo per l'attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

DURATA

Non specificata (massimo 10 anni per vincoli urbanistici)



PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE

5. AGRICOLTURA

5.1 Piano Regionale per le Attività Bonifica e d'Irrigazione

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	-
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Art. 2 l.r. 9 agosto 1999 n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione"
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

PROCEDURE

La proposta di piano è formulata dalla Giunta regionale e trasmessa alle Province, ai consorzi di bonifica e ai consorzi di irrigazione, che possono formulare osservazioni e proposte entro novanta giorni dalla ricezione. Il piano è approvato dal Consiglio regionale. L'attuazione è affidata al Programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione, che individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:

- a) le nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere di manutenzione straordinaria, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali, nonché la misura del concorso a carico dei proprietari immobiliari interessati;
- b) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.

FINALITA'

Il piano è imposta organicamente le attività di bonifica e d'irrigazione sul territorio regionale, quale mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali; il piano definisce:

- a) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione
- b) la tipologia degli interventi e delle opere di bonifica e di irrigazione;
- c) le principali opere di bonifica ed irrigazione da attuare nel periodo di validità del piano, i tempi e le risorse di massima necessarie per la loro realizzazione;
- d) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui alla legge 183/1989.

EFFICACIA

Il piano costituisce riferimento per il Programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione.

DURATA

Non determinata



5.2 Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	-
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Artt. 10, 11 - l.r. 9 agosto 1999 n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione"
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> Comprensori di bonifica	



PROCEDURE

Ogni consorzio di bonifica delibera la proposta di piano, la trasmette ai Comuni e alle Province interessati e la pubblica nel BUR e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I Comuni trasmettono entro trenta giorni le proprie osservazioni alle Province, le quali entro novanta giorni esprimono il proprio parere in merito alla proposta di piano e lo trasmettono alla Giunta regionale.

La Giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti e acquisito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione, approva il piano e ne dispone la pubblicazione sul BUR.

FINALITA'

Il piano:

- a) definisce le linee d'intervento della bonifica nel comprensorio;
- b) individua le opere di bonifica da realizzare indicandone le priorità;
- c) stabilisce gli indirizzi per le opere di competenza dei privati;
- d) propone la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio, nonché per la salvaguardia dell'ambiente naturale.

Le linee di intervento della bonifica sono stabilite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso. Per ciascuna opera è definita la localizzazione ed il progetto di massima con il costo presunto, specificando se si tratta di esecuzione di opera di competenza pubblica o privata.

EFFICACIA

Dopo l'approvazione sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso del suolo che siano incompatibili con le previsioni del piano

Il piano ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del consorzio di bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere di bonifica; ha inoltre valore di indirizzo per quanto attiene alle opere di tutela e valorizzazione rurale del comprensorio e di salvaguardia dell'ambiente naturale, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative

DURATA

Non determinata; sono previsti aggiornamenti ed integrazioni

6. FORESTE E INCENDI

6.1 Piano di Assestamento Forestale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di assestamento forestale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	I Piani di Assestamento Forestale sono parte integrante dei Piani Naturalistici.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> foreste e incendi	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. n. 57/1979 - artt.1-2-3-4-5-6; L.R. n. 12/1990 - art. 24
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	I Piani di assestamento forestale sono caratterizzati da certezza gestionale, di impianto, di contenuti, di carattere prescrittivi.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale	La Giunta individua piani stralcio riguardanti porzioni di territorio regionale, relativamente ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree boschive di proprietà dei Comuni o di altri Enti Pubblici e aree istituite in parchi naturali,



comunale

riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

PROCEDURE

La Giunta Regionale provvede alla redazione dei piani di assestamento forestale delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e dei beni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti. Questi ultimi possono essere redatti direttamente dai Comuni, da Consorzi di Comuni ovvero da Aziende forestali.
I piani sono deliberati dal Consiglio Comunale e approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
I piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro tre anni dall'istituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento è espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.
Il piano è attuato e gestito dall'Ente di Gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.
In caso di ritardi o inadempienze da parte degli Enti di Gestione La Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma dell'art.20 L.R. 12/1990.

FINALITA'

Garantire una razionale gestione del patrimonio forestale.
Il piano contiene una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco e indica:
il piano dei tagli o delle utilizzazioni e il piano delle migliorie;
le norme di gestione e di cura colturale del bosco a cui si devono uniformare gli interventi di ogni operatore.

EFFICACIA

Il piano di assestamento forestale esplica i suoi effetti come strumento di tutela, ai sensi dell'art. 1bis della L. 431/1985, quindi ha valenza paesistica.

DURATA

Non prevista.



7. CACCIA E PESCA

7.1 Piano faunistico venatorio regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano faunistico venatorio regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

PROCEDURE

Il piano è predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale.

Per la definizione dei criteri, la Regione si avvale, quale organi consultivi a livello scientifico e tecnico, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e delle sue articolazioni regionali, delle Università piemontesi ed inoltre della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste riconosciute ai sensi di legge.

FINALITA'

Mantenimento della biodiversità ed in particolare: conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, interazione tra di loro e con l'ambiente e conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

EFFICACIA

Il piano coordina i piani faunistici-venatori provinciali.

DURATA

Il Piano ha durata quinquennale e può essere aggiornato.



7.2 Piano faunistico venatorio provinciale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano faunistico venatorio provinciale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	



PROCEDURE

Il piano è adottato dalle Province e trasmesso per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti per le previsioni del piano faunistico-venatorio regionale.

Il piano diviene esecutivo trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento dello stesso da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.

Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia e' tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano e' approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi. Qualora la Provincia sia inadempiente, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.

FINALITA'

Le finalità sono le stesse del Piano faunistico-venatorio regionale. Mantenimento della biodiversità ed in particolare: conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, interazione tra di loro e con l'ambiente e conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. I piani sono articolati per comprensori faunistici omogenei, zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.

EFFICACIA

DURATA

Il Piano ha durata quinquennale e può essere aggiornato.



8. MOBILITÀ E TRASPORTI

8.1 Piano Regionale dei Trasporti

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale dei trasporti
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRT
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

Il piano regionale dei trasporti e' adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 34/1998. Il piano adottato e' trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

FINALITA'

Il piano regionale dei trasporti e' lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformita' con le indicazioni del piano regionale di sviluppo:

- a) fornisce contributo all'elaborazione del piano generale dei trasporti e costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione degli enti locali;
- b) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali;
- c) individua i costi degli interventi e le prioritari d'attuazione.

EFFICACIA

Indirizzo e coordinamento della pianificazione degli enti locali

DURATA

Non prevista



8.2 Piano Provinciale dei Trasporti

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano provinciale dei trasporti
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Non previste



FINALITA'

Il piano provinciale dei trasporti e' lo strumento fondamentale di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di settore e delinea:
a) l'assetto delle reti infrastrutturali di trasporto d'interesse provinciale, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;
b) l'assetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale, definito in stretta integrazione tra le diverse modalita' ed organizzato per bacini di trasporto;
c) gli indirizzi per l'elaborazione dei piani urbani del traffico;
d) l'analisi e la definizione dei costi e la previsione economica e finanziaria con l'indicazione della ripartizione dei finanziamenti tra gli enti locali per l'attuazione del piano.

EFFICACIA

Indirizzi per l'elaborazione dei Piani Urbani del Traffico

DURATA

Non prevista

9. ENERGIA

9.1 Piano Energetico Ambientale Regionale

DENOMINAZIONE PP

Piano Energetico Ambientale Regionale

SIGLA PP

CATEGORIA PP

piani e programmi di settore

Il piano si configura come piano integrato energetico-ambientale, a carattere territoriale, a garantire una serie di obiettivi che rispondono a una duplice esigenza: concorrere a realizzare gli obiettivi generali di politica energetica del Paese coniugati a quelli ambientali e assicurare al territorio lo sviluppo di una politica energetica rispettosa delle esigenze della società, della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. (Piano adottato dalla Giunta della Regione Piemonte, Tit.2, cap.1).

SETTORE PP

energia

NAZIONE

Italia

REGIONE

Piemonte

FONTE NORMATIVA

L. 9 gennaio 1991, n. 10 (art 12) "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
DPR 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia,



FONTE NORMATIVA

in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
DLg. 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
DLg.23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
L.r. 24 marzo 2000, n. 31 (art. 8) "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche";
L.R. 23/2002 (art. 7) "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79".

NATURA DI PP

- strategica
- strutturale
- attuativa

La natura del Piano è quella di un piano di indirizzi.

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

PROCEDURE

Il piano regionale energetico-ambientale è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione del piano regionale energetico-ambientale, individua, previa informazione alle competenti Commissioni consiliari, uno specifico programma di azioni sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del piano e ai fini della loro attuazione.

Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano regionale energetico-ambientale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale istituisce, un tavolo di concertazione con gli enti locali, denominato



PROCEDURE

Forum regionale per l'energia, al quale partecipano anche i rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia, nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca. Il Forum e' convocato dalla Giunta regionale durante la fase di predisposizione del Piano, ed almeno annualmente, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche a richiesta dei soggetti che ne fanno parte. La Giunta regionale a seguito del Forum relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale. (L.R. n. 23/'02, art.6,c.1; art.7, cc.1-5)
Il Piano Energetico Ambientale è stato adottato dalla Giunta della Regione Piemonte il 29 gennaio 2003 ed è ora sottoposto alla valutazione del Consiglio Regionale.

FINALITA'

Il piano regionale energetico-ambientale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali, in particolare mediante:

- a) l'individuazione dei presupposti per un corretto sviluppo del sistema energetico regionale;
- b) l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico in coerenza con i parametri fissati dagli accordi internazionali ed europei;
- c) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, ivi comprese quelle relative alle produzioni agricole;
- d) la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nei settori produttivo, abitativo, terziario e agricolo;
- e) la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nel settore dei trasporti attraverso un più basso impatto ambientale;
- f) il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e di trasporto dell'energia.

FINALITA'

Il Piano regionale energetico-ambientale si articola in:

- a) una valutazione preliminare dello scenario energetico contenente, oltre ad un inquadramento degli orientamenti internazionali e nazionali in materia di politica energetica, il bilancio energetico regionale, quale analisi della domanda e dell'offerta di energia in Piemonte, suddivisa per fonti energetiche e settori di utilizzo;
- b) una definizione degli indirizzi generali e specifici della programmazione energetica regionale in correlazione con gli altri strumenti di programmazione di settore;
- c) una individuazione delle esigenze di ricerca finalizzate all'efficienza energetica, alla produzione ecosostenibile e alla minimizzazione degli impatti ambientali;
- d) una previsione degli strumenti per facilitare il conseguimento degli obiettivi posti dai predetti indirizzi di programmazione;
- e) una previsione di prioritari nelle principali azioni di intervento.

(L.R. n. 23/02, art.5)

EFFICACIA

La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonché tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall'articolo 2, comma 203, della l. 662/1996 e dalle altre leggi vigenti.

Le province provvedono, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste.

(L.R. n. 23/02, art.8, c.1; art.3, c.1)



DURATA

Il Piano ha validità triennale. Gli aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale e al programma di azioni sono approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e previa informazione alle competenti Commissioni consiliari. (L.R. n. 23/02, art.6, cc.1,3)



9.2 Programma d'Intervento per la Promozione e l'Incentivazione delle Fonti Rinnovabili e del Risparmio Energetico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma d'intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> energia	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.r. 7 ottobre 2002, n. 23 (art. 3) "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79".
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Le province attraverso l'adozione dei programmi di loro competenza, provvedono all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento da esso previste. (L.r, n.23/02, art.3, c.1, lett.a)).
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	



PROCEDURE

Le province redigono ed adottano programmi. (L.r. n. 23/02, art. 3, c.1, lett.d)

FINALITA'

Il programma è finalizzato alla promozione e all'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. (L.r. n. 23/02, art. 3, c.1, lett.d)

EFFICACIA

DURATA



9.3 Piano Energetico Comunale all'Uso delle Fonti Rinnovabili di Energia

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Energetico comunale all'uso delle fonti rinnovabili di energia
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> energia	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L. 9 gennaio 1991, n. 10 (art.5 c.5) "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; L.r. 7 ottobre 2002, n. 23 (art. 4) "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79".
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE

comunale

I piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. (L.r. n. 23/02, art. 4, c.1, lett.a) e L.n. 10/91, art.5, c.5)

PROCEDURE

FINALITA'

EFFICACIA

DURATA



9.4 Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regolatore dell'illuminazione comunale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRIC
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Il PRIC disciplina le nuove installazioni illuminotecniche, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sul territorio di competenza. (PRIC della città di Torino, Relazione, Allegato I).
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> energia	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.r. 24 marzo 2000, n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”; L.r. 7 ottobre 2002, n. 23 (art. 4) “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79”.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il piano è uno strumento unitario, esteso a tutto il territorio comunale, che emana le prescrizioni riguardanti i caratteri illuminotecnici e formali per i progetti degli impianti di illuminazione. Il PRIC si attua attraverso progetti: di percorso; di area; puntuali. (Norme di attuazione del PRIC della città di Torino)



LIVELLO TERRITORIALE
 comunale

I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, approvano Piani regolatori dell'illuminazione. (L.r. n. 23/02, art. 4, c.1, lett.a)

PROCEDURE

il piano regolatore dell'illuminazione è elaborato, adottato e approvato dal comune (L.r. n. 31/00, art.6,c.1).

FINALITA'

il piano regolatore dell'illuminazione è finalizzato a ridurre l'inquinamento luminoso e ottico e a migliorare l'efficienza energetica e luminosa degli impianti (L.r. n. 31/00, art.6,c.1).

EFFICACIA

DURATA

10. ACQUA

10.1 Piano Regionale di Tutela delle Acque

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale di tutela delle acque
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino (L.183/89 art. 17, c.6 ^{ter}).
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L n. 183 18 maggio 1989 (art. 17, comma 6 ter) "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; D.lgs. 152/1999 (art 44 e Allegato 4) "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	In virtù della sua natura di piano stralcio di settore del Piano di Bacino il Piano regionale di Tutela delle Acque si pone nella gerarchia delle pianificazioni del territorio come un piano sovraordinato perché le relative disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici,



NATURA DI PP

nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di efficacia dello stesso piano (L.183/89 art.17, c. 5).
È uno strumento unitario ed organico di composizione complessiva delle azioni finalizzate al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

LIVELLO TERRITORIALE
 regionale

PROCEDURE

Per i bacini nazionali le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino entro il 31 dicembre 2003.
Entro novanta giorni dalla trasmissione del piano le autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.(D.lgs. 152/1999 art.44 cc.2,5,6)

FINALITA'

Il piano contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Contiene in particolare:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;



FINALITA'	<ul style="list-style-type: none">• l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;• il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;• gli interventi di bonifica dei corpi idrici. <p>(DLgs 11 maggio 1999, n. 152 art.44 c.4)</p>
<input type="checkbox"/> EFFICACIA	Il Piano deve contenere relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati per determinati sottobacini.
<input type="checkbox"/> DURATA	I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.



10.2 Piano Regionale per la Qualità delle Acque

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale per la qualità delle acque
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRQA
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L. 10 maggio 1976, n. 319 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” (Legge MERLI); D. Lgs 152/99 (art. 44), “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”. (Il presente D.Lgs. abroga la Legge Merli); L.R. 23/1975 “Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore del consorzi e degli altri enti locali previsti dal relativo piano regionale”
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE

regionale

PROCEDURE

In applicazione della legge Merli il Piano era redatto, adottato e approvato con deliberazione consiliare dalla Regione. La Regione Piemonte ha approvato il Piano nell'aprile del 1981. Con l'abrogazione della Legge Merli il Piano risulta superato e le sue finalità saranno ricomprese nel Piano di Tutela delle Acque.

FINALITA'

Il PRQA concerne la gestione del sistema idrico superficiale e sotterraneo, in una connotazione qualitativa che ne costituisce l'oggetto specifico in termini di strategie perseguite. In questa logica il PRQA:

- formula un'organizzazione territoriale in circoscrizioni idrografiche, che rappresenta una prima affermazione della strategia multiobiettivo nell'uso della risorsa;
- persegue obiettivi di qualità sia assoluta sugli scarichi, sia riferita a standard sui corpi idrici, aspetto non presente nella normativa nazionale e semmai compreso in quella francese;
- individua criteri per il raggiungimento degli obiettivi strategici, tra cui il superamento delle politiche di primo intervento e l'adeguamento delle azioni alla luce dello stato di qualità progressivamente determinatosi nel corpo idrico;
- struttura il sistema organizzativo regionale distinto in livelli gerarchici, differenziando azioni politico-decisionali da ruoli attuativi e gestionali;
- propone iniziative di controllo degli scarichi, di raccolta, di depurazione delle acque reflue e di monitoraggio della qualità ambientale;
- propone l'applicazione di procedure di valutazione di impatto ambientale in materia di corpi idrici, peraltro non rese operative perché in notevole anticipo sui tempi di introduzione di tali procedure a livello nazionale.

EFFICACIA

DURATA



10.3 Piano Direttore delle Risorse Idriche

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano direttore delle risorse idriche
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Il Piano si configura come piano direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L. 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli) n. 14, "Disposizioni in materia di risorse idriche" (aggiornato dal D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152); L.R. 20 gennaio 1997, n. 13 (art. 12) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali"; DLgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole". (Il presente D.Lgs. abroga la Legge 10 maggio 1976, n. 319 cd. "Legge Merli").



NATURA DI PP

- strategica
 strutturale
 attuativa

Il Piano direttore costituisce atto di indirizzo per la Regione stessa nonché per le Province e i Comuni al momento dell'adozione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale.

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

L'area di intervento del Piano è costituita da tutte le acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio piemontese.

PROCEDURE

Il Piano è redatto, adottato e approvato con deliberazione consiliare dalla Regione Piemonte. È stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2000, n.103-36782 "approvazione del piano direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche".

Il Piano attuale è stato redatto in sintonia ai principi ispiratori della Proposta di direttiva del consiglio della Comunità Europea che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque oggi divenuta la direttiva 2000/60/CE.

FINALITA'

Il Piano è finalizzato al risanamento, al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzo a scopo multiplo delle acque in Piemonte.

Il Piano traccia le linee della politica regionale di governo complessivo e unitario delle risorse idriche piemontesi, prefigura lo sviluppo delle azioni da intraprendere individuando in modo organico gli obiettivi, i metodi e gli strumenti per garantire nel tempo un patrimonio idrico integro e fruibile. Costituisce quindi lo strumento di indirizzo per la pianificazione delle azioni di tutela e risanamento della risorsa e dell'ambiente che da essa dipende, di razionalizzazione dell'uso in un'ottica di risparmio di un bene divenuto prezioso, di gestione coordinata dell'intero ciclo urbano dell'acqua, di sviluppo del monitoraggio come mezzo di verifica dell'efficacia della politica di risanamento intrapresa.



FINALITA'

Obiettivo generale del Piano è il conseguimento di una politica di governo delle acque sostenibile ovvero che persegua un giusto equilibrio tra il mantenimento di uno stato ecologico naturale e il soddisfacimento del fabbisogno per lo sviluppo economico e sociale.
Il raggiungimento di tale obiettivo generale viene attuato attraverso l'individuazione di obiettivi strumentali, pressoché tutti assurti a precetto normativo con l'entrata in vigore del d.lgs. 152/1999, nonché attraverso specifiche azioni di risanamento. (Tit.01 del Piano)

EFFICACIA

Il Piano direttore, definendo al più alto livello gli obiettivi e la strategia per il governo delle risorse idriche, rinvia l'individuazione di vincoli d'uso del suolo ai successivi approfondimenti, cui seguiranno gli atti di pianificazione regionale (in particolare il Piano di Tutela delle Acque), provinciale o comunale e non interviene direttamente a porre vincoli territoriali.
Del Piano direttore, in quanto atto di indirizzo, dovranno tenere conto la Regione stessa in particolare nella redazione del Piano di tutela delle acque, nonché le Province e i Comuni al momento dell'adozione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale. (Tit.3.4.2 del Piano)

DURATA

Indeterminato.



10.4 Piano di Salvaguardia delle Risorse Idriche Destinate al Consumo Umano

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Il Piano si configura come piano di settore relativo alle porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini di tutela delle risorse primarie.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. n.22 del 30 aprile 1996 (art.12) "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee".
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Piano dovrebbe evidenziare la vulnerabilità delle risorse idriche, i carichi inquinanti di origine civile, agricola e produttiva gravanti sul territorio, i centri di potenziale rischio per le risorse idriche nonché le situazioni di eventuale incompatibilità o che richiedano interventi per la tutela delle acque. Le previsioni del piano costituiscono aggiornamento ed integrazione del piano regionale di qualità delle acque. (L.R. n.22/96, art.12, c.4)
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

Il Piano dovrebbe essere redatto, anche per stralci, dalla Regione, d'intesa con la Provincia territorialmente competente e approvato dalla Regione secondo le procedure previste dall'articolo 7 della L.R. 56/1977 (L.R. n.22/'96, art.12, cc.1, 3.) ma per la Regione Piemonte il Piano non sarà redatto in quanto i suoi contenuti rientreranno nel Piano di Tutela delle Acque.

FINALITA'

Il piano individua:
a) le aree di interesse sovracomunale da riservare al soddisfacimento di esigenze idropotabili, anche allo scopo di integrare o sostituire le fonti in fase di esaurimento o gravemente compromesse;
b) le zone di protezione dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.P.R. n. 236/1988.
Nel piano sono evidenziati la vulnerabilità delle risorse idriche, i carichi inquinanti di origine civile, agricola e produttiva gravanti sul territorio, i centri di potenziale rischio per le risorse idriche nonché le situazioni di eventuale incompatibilità o che richiedano interventi per la tutela delle acque e sono individuati i vincoli e le limitazioni d'uso del territorio che possono interessare gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici. (L.R. n.22/'96, art.12, c.1)

EFFICACIA

Dalla data di adozione del piano e fino alla sua approvazione i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione ed autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute nello stesso.
Nel Piano sono individuati i vincoli e le limitazioni d'uso del territorio che possono interessare gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici. (L.R. n.22/'96, art.12, cc. 2, 5)

DURATA



11. ARIA

11.1 Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale per il risanamento e la tutela della Qualità dell'Aria
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	P.R.Q.A.
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico nell'ambito del più generale Piano regionale di tutela ambientale, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali. (L.n.43/00, art.6, c.1)
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	Qualità dell'aria
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	L'elaborazione e l'approvazione del PRQA rientra nelle competenze della Regione ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (l'art. 4 attribuisce alle regioni la competenza della redazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria). D.M. 20 maggio 1991, ha stabilito i Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato con deliberazione CIPE del 12 dicembre 1993. individuava il risanamento atmosferico come uno dei settori sui quali concentrare risorse e interventi



FONTE NORMATIVA

per la tutela dell'ambiente.
D.lgs 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria"
L.r. 7 aprile 2000 n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria". Con la legge è stato contestualmente approvato il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, mediante D.G.R. 11 novembre 2002, n.14-7623.

NATURA DI PP

- strategica
- strutturale
- attuativa

Il Piano provvede alla classificazione del territorio in tre Zone ai fini della gestione della qualità dell'aria, per ognuna delle quali sono state indicate le caratteristiche, i criteri per l'individuazione dei territori comunali da assegnare alle medesime, la tipologia di controllo che deve essere realizzata per garantire una adeguata conoscenza dello stato dell'inquinamento e della sua evoluzione.
Il Piano può articolarsi in piani stralcio o parti di piano. Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi. (L.n.43/00, art.6, c.3)

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

PROCEDURE

I piani stralcio o le parti di piano vengono predisposti dalla Giunta regionale d'intesa con le province e approvati con deliberazione del Consiglio regionale. La Giunta regionale emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati negli stralci di piano. (L.n.43/00, art.6, cc.3,4)

FINALITA'

Nei piani stralcio o parti di piano sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche



FINALITA'	emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteorologiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale. (L.n.43/00, art.6, c.2)
<input type="checkbox"/> EFFICACIA	Le prescrizioni contenute nel Piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte. (L.n.43/00, art.6, c.5) Sulla base dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti nel Piano saranno predisposti, per ciascuna delle zone individuate dalla Regione, i necessari piani di azione, piani o programmi di miglioramento progressivo e di conservazione dell'aria ambiente, nei quali sono individuati i provvedimenti necessari per il governo e la gestione della qualità dell'aria.
<input type="checkbox"/> DURATA	Indeterminato



11.2 Piano per il Miglioramento dell'Aria Ambiente

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	Qualità dell'aria
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.lgs 4 agosto 1999, n. 351 (artt.8 e 9, allegato V) "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria" Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 (art.10) "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" L.r. 7 aprile 2000, n. 43, "Disposizioni per la tutela dell' ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"; D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623 – "Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione".



FONTE NORMATIVA	L'Allegato 1 contiene l'aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni del territorio piemontese alle Zone 1, 2 e 3 per le quali le Province predispongono i Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	I Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente sono predisposti per le Zone 1, 2 e 3 del territorio piemontese identificate nel PRQA affinché sia garantito entro i tempi previsti il rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60 ovvero siano conservati i livelli di inquinamento al di sotto degli stessi limiti nonché preservata la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. (D.G.R. n. 14-7623/'03)
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	Le Province predispongono i Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente in qualità di autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio ai sensi della L.r. 7 aprile 2000, n.43, art.3.
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	La Regione individua le zone 1, 2 e 3 per le quali le Province devono predisporre i Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente. Le Province redigono ed approvano i Piani.
<input type="checkbox"/> FINALITA'	Secondo quanto prescritto dal PRQA (cap.2), i Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente sono predisposti al fine individuare gli interventi e le azioni che devono essere adottate per: - ridurre il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, - garantire il rispetto dei limiti e gli obiettivi entro i termini stabiliti dalla normativa, - preservare e conservare la qualità dell'aria ambiente laddove i livelli degli inquinanti non comportano il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti. Per le zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite, ai sensi di quanto contenuto nell'Allegato V del D.Lgs 4 agosto 1999, n.351, nel Piano sono contenute le seguenti informazioni:

FINALITA'

1. Luogo in cui il superamento del valore limite e' stato rilevato:
 - regione; città (mappa); stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche)
2. Informazioni generali:
 - tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);
 - stima dell'area inquinata (km 2) e della popolazione esposta all'inquinamento;
 - dati climatici utili;
 - dati topografici utili;
 - informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nella zona interessata.
3. Amministrazioni competenti:
 - nome ed indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.
4. Natura e valutazione dell'inquinamento:
 - concentrazioni osservate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);
 - concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;
 - tecniche di valutazione applicate.
5. Origine dell'inquinamento:
 - elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa);
 - quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno);
 - informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.
6. Analisi della situazione:
 - informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione);
 - informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria.
7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto vale a dire:



FINALITA'

- provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale; effetti riscontrati di tali provvedimenti.

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore del presente decreto:

- elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto;
- calendario di attuazione;
- stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e del tempo necessario per conseguire tali obiettivi.

9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine.

10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste.

EFFICACIA

DURATA

La classificazione delle ZONE viene riesaminata ed aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale, che provvede altresì alla individuazione dei territori da assegnare a ciascuna ZONA.



11.3 Piano d'Azione per il Miglioramento delle Condizioni Ambientali e per il Superamento degli Episodi Acuti d'Inquinamento

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano d'azione per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il superamento degli episodi acuti d'inquinamento.
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	I Piani di azione sono adottati in caso di episodi acuti d'inquinamento e contengono le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	Qualità dell'aria
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.lgs. 4 agosto 1999 n. 351, (art. 7) "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente". Definisce i Piani d'azione che sostituiscono i Piani di intervento operativo di cui all'art. 9 del D.M. 20.5.91 "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria". L.r. 7 aprile 2000 (artt. 3,10) "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria" D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623 – "Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione".



- NATURA DI PP**
- strategica
 - strutturale
 - attuativa

Secondo quanto stabilito dal DGR 11 novembre 2002, nell'ambito dei Piani per il miglioramento dell'aria ambiente, per i Comuni che sono stati assegnati alla *Zona di Piano* (l'area complessiva delle zone 1, 2 e 3p), le Province elaborano i Piani di azione prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure di emergenza che si rendono necessarie per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il superamento degli episodi acuti d'inquinamento.

- LIVELLO TERRITORIALE**
- provinciale

I Piani di Azione sono predisposti dalle province quali autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio ai sensi della Lr 7 aprile 2000, n.43, art.3.

- PROCEDURE**

Nell'ambito dei Piani per il miglioramento dell'aria ambiente le Province in accordo con i Comuni che sono stati assegnati alla Zona di Piano, di cui all'Allegato 1 del DGR 11 novembre 2002, n. 14-7623 elaborano i Piani di azione.

Per l'elaborazione e l'adozione dei Piani di azione le Province garantiscono il coinvolgimento e il coordinamento di tutti i Comuni interessati nonché l'attivazione di confronti sistematici con le categorie interessate, per la miglior definizione ed attuazione delle misure straordinarie relative agli insediamenti produttivi, alla limitazione e/o al blocco del traffico, alla regimazione degli impianti per il riscaldamento degli ambienti.

Nella predisposizione dei Piani di azione il Responsabile della mobilità dell'area della Zona di Piano, che coadiuva la Provincia, valuta i piani di spostamento casa-lavoro delle imprese e degli enti insediati nel territorio della Zona di Piano.

Le Province provvedono poi, attraverso la rete di comunicazione, ad informare in merito alla situazione in atto e a raccomandare a tutti i soggetti comportamenti volti a ridurre le emissioni degli inquinanti oggetto del superamento dei livelli di attenzione. (D.G.R. n. 14-7623/02, Allegato 2)

FINALITA'

I Piani di azione, secondo quanto stabilito nell'Allegato 2 del D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623, contengono le misure e le azioni da attuare nel breve periodo funzionali al raggiungimento di due obiettivi:

- la riduzione del rischio di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60 e dell'entità di tali superamenti
- la riduzione del rischio di superamento delle soglie di allarme e dell'entità di tali superamenti.

Nei Piani di azione sono stabiliti, per ciascuna delle possibili situazioni di superamento dei valori di attenzione o di allarme, ulteriori azioni e interventi specifici che devono essere attuati per la riduzione delle emissioni dovute al traffico, agli impianti per il riscaldamento di ambienti, agli impianti produttivi; sono altresì definiti i soggetti ai quali sono rivolte le diverse azioni, le procedure operative, le modalità ed i tempi di attuazione.

I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. (art.7 DLgs 4 agosto 1999, n.351)

I provvedimenti previsti nei piani di azione devono riguardare:

- riduzione delle emissioni dovute al traffico veicolare;
- interventi di riduzione degli inconvenienti procurati dalle operazioni di distribuzione delle merci nei centri urbani (diversificazione di orari ed itinerari);
- interventi per la limitazione delle emissioni dagli impianti termici civili;
- interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti produttivi, sia termici che tecnologici;
- interventi specifici per gli impianti individuati come "sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle emissioni, per l'adozione di procedure di contenimento delle emissioni concordate con la Provincia.

La scelta dei provvedimenti da mettere in atto viene effettuata sulla base dell'entità della riduzione delle emissioni necessaria per ripristinare le condizioni di qualità dell'aria. Questa viene valutata tenendo conto dell'entità del superamento e dell'estensione del fenomeno.



FINALITA'

La riduzione delle emissioni viene imputata alle categorie di sorgenti maggiormente significative e sensibili alla riduzione e tenendo conto della necessità di escludere dai provvedimenti gli insediamenti, gli impianti ed i servizi individuati come “essenziali”.

EFFICACIA

Nei Piani di azione, secondo quanto stabilito nel D.G.R. n. 14-7623/02, sono definiti i soggetti ai quali sono rivolti i diversi provvedimenti, misure ed azioni; il soggetto (Comune o Provincia) competente ai sensi delle vigenti leggi o responsabile della predisposizione dell'atto cogente o della comunicazione o dell'invito necessario per l'attuazione di ogni provvedimento, misura o azione; le procedure operative, le modalità ed i tempi necessari per la loro attuazione. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 43/2000, le Province esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nell'attuazione delle misure stabilite nei Piani di Azione. Le Province segnalano alla Regione gli eventuali interventi ed azioni di competenza regionale o nazionale, che nella redazione dei Piani di azione siano emersi come significativi per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria.

DURATA

Le informazioni riguardanti le emissioni per l'intero territorio regionale sono periodicamente aggiornate nell'inventario regionale delle emissioni e più dettagliate e specifiche informazioni per ogni conurbazione sono definite sulla base degli ulteriori approfondimenti territoriali e settoriali derivanti dagli inventari provinciali delle emissioni.



11.4 Piano Triennale di Intervento per la Bonifica dall'Inquinamento Acustico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	Rumore
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L. 447/1995 (articolo 4) "Legge quadro sull'inquinamento acustico" L.r. 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

La Giunta regionale, sentite le province e sulla base dei piani di risanamento comunali, predispone una proposta di Piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano con l'indicazione degli obiettivi, delle priorità di risanamento e delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi. (L.r. n. 52/00 art.15, cc.1,2)

FINALITA'

Nel piano sono stabiliti gli obiettivi di qualità, i criteri di priorità degli interventi per la bonifica dall'inquinamento acustico e le risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi. (L.r. n. 52/00 art.15, c.1)

EFFICACIA

Sulla base delle priorità stabilite dal Piano triennale, la Giunta regionale predispone il programma degli interventi di risanamento dall'inquinamento acustico.
I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico al piano regionale. (L.r. n. 52/00 art.15, c.3 e L. 447/1995 art.4, c.2)

DURATA

Triennale.
La realizzazione degli interventi e' periodicamente verificata e, a seguito delle risultanze, il programma e' aggiornato dalla Giunta regionale dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare. (L.r. n. 52/00 art.15, c.4)



11.5 Piano di Risanamento Acustico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	<input type="text" value="Piano di risanamento acustico"/>
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	<input type="text" value="Rumore"/>
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> ...	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	<input acustico"<br="" legge="" quadro="" sull'inquinamento="" type="text" value="L. 447/1995 (articolo 7). "/> L.r. 20 ottobre 2000, n. 52 (articolo 13) "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"."/>
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	<input type="text" value="Il Piano recepisce il contenuto del Piano Pluriennale per le emissioni sonore, di competenza dello Stato, e dei Piani di contenimento e abbattimento del rumore di società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture."/>



NATURA DI PP

I comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione per la quale e' vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione.
Il piano di risanamento acustico è altresì adottato nel caso in cui il comune intenda perseguire i valori di qualità. (L. 447/1995 art. 7, c.1 e L.r. n. 52 art. 13, c.1).

LIVELLO TERRITORIALE

comunale

PROCEDURE

I comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, redatti sotto la responsabilità di tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano e' effettuata, in via sostitutiva, dalla provincia. Per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale, allegata al piano di risanamento, una relazione sullo stato acustico del comune.
I piani di risanamento, con eventuale relazione, sono approvati dal consiglio comunale. Contestualmente all'approvazione, il comune trasmette il piano di risanamento alla Regione e alla provincia per le iniziative di competenza.
(L. 447/1995 art. 7, cc.1,5)



FINALITA'

Il Piano è finalizzato a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

I piani di risanamento acustico devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. (L. 447/1995 art. 7, c.2 e L.r. n. 52/00, art.13, c.2)

EFFICACIA

DURATA

I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. (L.r. n. 52/00, art. 13, c.3)



12. SUOLO

12.1 Documento di Programmazione delle Attività Estrattive

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Documento di Programmazione delle Attività Estrattive
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	DPAE
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Costituisce un intervento programmatorio a livello regionale per disciplinare l'attività estrattiva nel territorio piemontese. Il Documento di Programmazione è suddiviso in tre stralci riguardanti: materiali inerti per il confezionamento di calcestruzzi, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e per sottofondi; pietre ornamentali; materiali per l'industria quali argille, sabbie silicee e calcescisti. La suddivisione rispecchia i tre comparti tipici dell'attività estrattiva della realtà piemontese, che concernono problematiche distinte e si rivolgono ad operatori diversi in modo da renderne più agevole la consultazione da parte dei soggetti istituzionali interessati cui è indirizzato. (Allegato 1 al Parere di compatibilità del P.A.I.)
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> suolo	attività estrattive
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	



FONTE NORMATIVA

L.R. 44/2000 (art. 30 "Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere") Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59' .

NATURA DI PP

- strategica
- strutturale
- attuativa

La programmazione dell'attività estrattiva, nella sua funzione di piano di valenza strategica, fornisce un quadro informativo e normativo spazialmente articolato per ambiti geogiacimentologici e per bacini estrattivi, anche allo scopo di offrire alla valutazione della compatibilità ambientale dei progetti un adeguato quadro di riferimento programmatico. (1° stralcio DPAE, Norme, art.14)

Il DPAE riveste il ruolo di indirizzo per la formazione dei Piani Provinciali.

(1° stralcio DPAE, Relazione, cap.3.2)

L'art.41, c.2 del PAI stabilisce che i piani di settore o gli equivalenti Documenti di Programmazione debbono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico. (Allegato 1 al Parere di compatibilità del P.A.I.)

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

PROCEDURE

Il documento è redatto dalla Regione (nel caso della Regione Piemonte è stato redatto sulla base di studi condotti dal Dipartimento di Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino).

Il DPAE è trasmesso all'Autorità di bacino del fiume Po per l'espressione del parere di compatibilità di cui agli artt. 22 e 41 delle NTA del PAI approvato.

Una volta approvato il DPAE con delibera di giunta regionale, i documenti contenuti nel DPAE sono inviati alle Amministrazioni Provinciali affinché possano dare corso alla redazione dei Piani Attività Estrattiva Provinciali ai sensi dell'art. 30 l.r. 44/2000; all'Autorità di Bacino del Fiume Po e al Magistrato per il Po per gli effetti di cui all'art. 17 del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 20.07.1998. L'attuazione del DPAE avviene secondo due distinte modalità:

a) diretta, nel caso in cui l'autorizzazione per le attività estrattive comma non richieda la preventiva approvazione di un Piano attuativo del Polo Estrattivo; indiretta, nel caso in cui l'autorizzazione per le attività estrattive richieda la preventiva approvazione di un Piano attuativo del Polo Estrattivo.

Il DPAE della regione Piemonte è stato approvato con deliberazione n. 27-1247 del 6/11/2000.

FINALITA'

Il Documento ha il compito di disciplinare lo svolgimento nel territorio regionale dell'attività estrattiva e di far coesistere la corretta utilizzazione della risorsa mineraria, dal punto di vista tecnico-economico, con la tutela dell'ambiente e la fruizione ottimale delle altre possibili risorse del territorio.

Il DPAE mira a fornire il quadro territoriale e a delineare i possibili scenari verso i quali far evolvere i diversi bacini estrattivi.

Il DPAE ha quindi il compito fondamentale di fornire un quadro di riferimento geogiacimentologico entro il quale individuare i bacini estrattivi tutelandone la possibilità di una razionale gestione. (1° stralcio DPAE, Relazione, cap.2)



EFFICACIA

Le linee di programmazione predisposte dalla Regione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere sono vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dell'attività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione.
Ogni vincolo territoriale concernente i bacini estrattivi, deve essere sottoposto all'esame della pianificazione di settore, la quale valuterà in modo specifico i problemi del rapporto tra attività estrattiva e territorio.

DURATA



12.2 Piano delle Attività Estrattive Provinciale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano delle Attività Estrattive Provinciale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PAEP
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> suolo	Attività estrattive
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 44/2000 (art. 30 "Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere") Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59' .
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	



PROCEDURE

Le Province, eventualmente in collaborazione con l'Unione Industriale (vd Provincia di Asti), istituiscono una commissione di lavoro finalizzata alla redazione del Piano di Settore dell'Attività Estrattiva. Fino all'approvazione dei PAEP le autorizzazioni, i rinnovi e le modifiche dei progetti delle attività estrattive sono adottati ai sensi delle procedure previste dalle LL.rr. 69/1978 e 44/2000, e secondo le norme individuate dal documento di programmazione. L'attuazione dei PAEP avviene secondo due distinte modalità:
a) diretta, nel caso in cui l'autorizzazione per le attività estrattive non richieda la preventiva approvazione di un Piano attuativo del Polo Estrattivo;
b) indiretta, nel caso in cui l'autorizzazione per le attività estrattive richieda l'approvazione di un Piano attuativo del Polo Estrattivo.

FINALITA'

I Piani delle Attività Estrattive Provinciali (PAEP), sulla base delle linee guida dettate dal DPAE, devono garantire una razionale coltivazione dei giacimenti in un quadro di compatibilità e sostenibilità ambientale in funzione delle potenzialità estrattive individuate negli ambiti e di sicurezza degli interventi. I Piani Provinciali (PAEP) elaborati in conformità al DPAE, devono poi acquisire il parere di compatibilità con la pianificazione di bacino espresso nell'ambito della procedura di analisi della compatibilità ambientale prevista dalla L.R. 40/98. (Allegato 1 al Parere di compatibilità del P.A.I.)

EFFICACIA

I PAEP sulla base degli indirizzi regionali del DPAE possono contenere azzonamenti territoriali che limitano operativamente le possibilità localizzative, solo nel caso in cui in fase di redazione siano acquisiti dati certi e puntuali di ordine giacimentologico e geostrutturale e analisi riguardanti i consumi di materiali suddivisi secondo il loro utilizzo ottimale. In caso contrario, venendo cioè a mancare questi elementi gli strumenti di Pianificazione Provinciali (PAEP) devono ribadire i contenuti del DPAE affinandone gli elementi conoscitivi in funzione di una migliore conoscenza del territorio interessato. (1° stralcio DPAE, Norme d'indirizzo, art.5)

DURATA



13. AREE PROTETTE/ BIODIVERSITÀ

13.1 Piano Regionale Aree Protette

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Pano regionale aree protette
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Costituisce allegato al Piano Territoriale Regionale e si configura come parte integrante dello stesso.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L. n. 394/1991 – Legge quadro sulle aree protette L.R. n. 12/1990 L.R. n. 36/1992
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE

regionale

PROCEDURE

La Giunta predispose il Piano Regionale Aree Protette, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni dello Stato interessate, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, nonché dagli Enti interessati. Il Consiglio Regionale approva il Piano previa consultazione dei soggetti sopraindicati ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione.

FINALITA'

La Regione garantisce e promuove, attraverso gli strumenti di programmazione e gestione, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale e delle singole risorse ambientali.

Il Piano Regionale delle Aree Protette individua le zone da sottoporre a tutela con l'obiettivo di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali.

La Regione promuove e partecipa alla istituzione delle Aree protette. I territori sottoposti a tutela sono classificati in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni secondo le seguenti tipologie:

- **Parchi naturali**, per la conservazione di ambienti a prevalente valore naturalistico e per uso ricreativo;
- **Riserve naturali**, per la protezione di uno o più valori ambientali. Si distinguono in:
 - Riserve naturali integrali
 - Riserve naturali speciali
 - Riserve naturali orientate alla conservazione dell'ambiente naturale
- **Aree attrezzate**, con finalità di tutela e fruizione del patrimonio naturalistico;



FINALITA'	<ul style="list-style-type: none">• Zone di preparo o Zone di salvaguardia, con finalità di graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela dei Parchi e delle Riserve naturali e le aree circostanti.
<input type="checkbox"/> EFFICACIA	<p>Il Piano regionale delle aree protette costituisce allegato al Piano Territoriale Regionale e si configura come parte integrante dello stesso. Le previsioni del Piano Regionale Aree Protette sono recepite integralmente negli strumenti di pianificazione territoriale delle Province. Nelle aree incluse nel Piano Regionale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 3 della L.R. 12/1990.</p>
<input type="checkbox"/> DURATA	<p>Non è prevista una durata.</p>



13.2 Piano d'Area o Piano per il Parco

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	piano d'area o piano per il parco
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Sostituisce ad ogni livello i Piani Paesistici, i Piani Territoriali o urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/bioversità	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Piano per il Parco: L. n. 394/1991 - art.12 Piano d' Area: L.R. n. 12/1990 - art. 23
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	E' uno strumento di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale <input checked="" type="checkbox"/> subregionale:	Il livello può essere nazionale, regionale o subregionale in relazione all'estensione dell'area protetta.

PROCEDURE

Il Piano è predisposto dall'Ente parco entro 6 mesi dalla sua istituzione ed è adottato dalla regione entro i successivi 4 mesi. Il piano è adottato e depositato per 40 gg presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; entro i successivi 40 gg chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro 30 gg. Entro 120 gg dal ricevimento di tale parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e d'intesa con l'Ente parco emana il provvedimento di approvazione del piano. Il piano è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante.

La Regione Piemonte per garantire il coordinamento regionale rispetto al sistema delle aree protette e la partecipazione degli Enti territorialmente interessati, ha previsto (L.R. 36/92) che la predisposizione del Piano d'Area avvenga attraverso l'istituto della Conferenza, che l'adozione sia dell'Ente di gestione e l'approvazione del Consiglio Regionale.

FINALITA'

Il piano persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali attraverso:

- l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano
- i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
- indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.



EFFICACIA

Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
Dalla data di adozione del piano si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

DURATA

Il piano d'area ha validità a tempo indeterminato e può essere aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione (L.R. 12/90 art. 23 comma 4).
La L. 394/91 (art. 12 comma 6) prevede che il piano debba essere aggiornato almeno ogni 10 anni.



13.3 Piano Pluriennale Economico e Sociale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano pluriennale economico e sociale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L. n. 394/1991 L.R. n. 36/1992
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Al piano è connaturata una dimensione strategica che consente di rendere espliciti gli obiettivi che guidano l'azione dell'Ente.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



PROCEDURE

Il piano è adottato dall'organismo di gestione del Parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati. Il Piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Regione e può essere annualmente aggiornato (art. 25 L. 394/1991).

FINALITA'

Nel rispetto delle finalità del Parco, la Comunità del Parco promuove, attraverso il piano pluriennale economico e sociale, le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale della collettività attraverso la promozione delle attività compatibili.
Il piano può prevedere:
la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali,
la predisposizione di attrezzature. Impianti di depurazione e per il risparmio energetico,
servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico,
l'agevolazione o la promozione di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

EFFICACIA

DURATA

Il piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

13.4 Piano Naturalistico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano naturalistico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	I Piani Naturalistici sono parte integrante dei piani generali delle aree interessate.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. n. 57/1979 - artt.7-8-9; L.R. n. 12/1990 - art. 25
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	E' lo strumento base per la pianificazione e gestione delle aree protette. E' uno strumento di razionalizzazione, omogeneizzazione, completamento delle conoscenze naturalistiche, di gestione della attività agro-silvo-pastorale. I piani naturalistici sono strumenti di previsione, guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale	La Giunta individua piani stralcio riguardanti porzioni di territorio regionale, relativamente ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree boschive di proprietà dei Comuni o di altri Enti Pubblici e aree istituite in parchi naturali,

<input checked="" type="checkbox"/> comunale	riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	La Giunta Regionale provvede alla redazione dei piani naturalistici e all'approvazione con deliberazione del Consiglio Regionale (art. 8 L.R. 57/79). I piani naturalistici delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate sono attuati e gestiti dall'Ente di Gestione su finanziamento regionale. I piani naturalistici riguardanti le altre aree sono attuati a totale carico della Regione (art. 9 L.R. 57/79). In caso di ritardi o inadempienze da parte degli Enti di Gestione La Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma dell'art.20 L.R. 12/1990 (art. 25 L.R. 12/90).
<input type="checkbox"/> FINALITA'	La finalità dei piani naturalistici è quella di salvaguardare l'ambiente naturale. Essi sono costituiti oltre che dal piano di assestamento forestale, dal rilevamento del patrimonio faunistico e botanico, dallo studio geologico, biologico ed idrogeologico dell'area, e contenenti direttive per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali e naturalistiche individuate (art. 7 L.R. 57/79).
<input type="checkbox"/> EFFICACIA	Il piano naturalistico esplica i suoi effetti come strumento di tutela, ai sensi dell'art. 1bis della L. 431/1985, quindi ha valenza paesistica
<input type="checkbox"/> DURATA	Non prevista.



13.5 Piano d'Intervento

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di intervento
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. n. 12/1990 - art. 26
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	E' un piano attuativo in cui viene indirizzata e programmata l'attività dell'Ente con particolare riferimento ai lavori di progettazione, manutenzione delle infrastrutture, del verde, etc. Il piano opera in situazioni in cui il quadro di riferimento urbanistico, territoriale, è ben definito, certo.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

PROCEDURE

I Piani di intervento sono redatti per le aree protette per le quali tale strumento è espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo e sono approvati secondo le procedure previste dal provvedimento medesimo.

FINALITA'

E' un piano attuativo in cui viene indirizzata e programmata l'attività dell'Ente con particolare riferimento ai lavori di progettazione, manutenzione delle infrastrutture, del verde, etc.

EFFICACIA

Il piano opera in situazioni in cui il quadro di riferimento urbanistico territoriale è ben definito, certo.

DURATA

Non prevista.

14. RIFIUTI

14.1 Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Integra il Piano regionale di gestione dei rifiuti
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti	Bonifiche
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.P.R. 915 del 10/9/1982 e successive disposizioni applicative (Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984) concernenti la classificazione e lo smaltimento dei rifiuti, compresi i rifiuti tossico-nocivi; Legge 441 del 29/10/1987 (art. 5) che affida alle Regioni il compito di predisporre e approvare i Piani per la bonifica delle aree inquinate; Legge 475 del 9/11/1988 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali; D.M. del 16/5/1989 con cui il Ministero dell'Ambiente fissa i criteri e le linee guida per l'elaborazione e predisposizione dei Piani di Bonifica, una lista di priorità, nonché strumenti finanziari di intervento, sia per la progettazione che



FONTE NORMATIVA

per la realizzazione delle opere di bonifica;
Dlgs 5/2/97 n. 22 (art.22) - recepimento delle direttive 91/156/CEE sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi - e successivamente modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 389/97 dell'8 novembre 1997;
D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni";
L.R. n.42 del 7 aprile 2000 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71".

NATURA DI PP

- strategica
- strutturale
- attuativa

Il Piano di bonifica è uno strumento di programmazione e pianificazione. Le informazioni e gli indirizzi presenti nel Piano hanno lo scopo di fornire una serie di indicazioni utili per l'attivazione, il coordinamento e la riuscita di interventi di bonifica sulle aree inquinate. (Piano della regione Piemonte, cap.0, lett.a).

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

PROCEDURE

Il Piano di bonifica viene redatto dalla Regione e approvato dal Consiglio regionale, anche separatamente al Piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

PROCEDURE

Il ddl con il quale viene approvato il Piano dispone criteri, procedure, competenze e adempimenti per l'attuazione del Piano medesimo. Entro i trenta giorni successivi all'approvazione il piano è trasmesso al Ministro dell'Ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilità.
(d. lgs. 22/97, art.22)

FINALITA'

L'obiettivo principale del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate è il risanamento ambientale, per quanto possibile, di aree del territorio regionale che sono state inquinate da interventi accidentali, dolosi, sovente illegali, determinando situazioni di rischio, sia sanitario che ambientale. Le informazioni e gli indirizzi presenti nel Piano hanno lo scopo di fornire una serie di indicazioni utili per l'attivazione, il coordinamento e la riuscita di interventi di bonifica su queste aree inquinate. (Piano della regione Piemonte, cap.0, lett.a))

Il Piano definisce:

- a) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
- b) l'ordine di priorità degli interventi;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, nelle diverse articolazioni: messa in sicurezza provvisoria, messa in sicurezza definitiva, bonifica, ripristino, risanamento e valorizzazione ambientale;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Il Piano di bonifica contiene:

- a) il censimento e la localizzazione delle aree potenzialmente inquinate;
- b) lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica;
- c) i criteri tecnici regionali per gli interventi di bonifica;
- d) i criteri per individuare le priorità di intervento;
- e) i criteri per definire il programma di bonifica a breve termine e la sua attuazione.

(L.r. n.42/00 art.7,c.1)

EFFICACIA

Le modalità di attivazione dell'anagrafe dei siti inquinati presso le province verranno definite entro tre mesi dall'approvazione del Piano di bonifica con una apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite le province. (L.r. n.42/00 art.5, c.4).

La Giunta regionale, visto il Piano di bonifica e su proposta delle province, approva entro il 30 aprile di ogni anno un programma di finanziamento di interventi. (L.r. n.42/00 art.16, c.1)

DURATA

Il Piano di bonifica ha validità triennale.

La Giunta regionale nel corso del triennio può aggiornare il programma di bonifica a breve termine con apposita deliberazione di Giunta.

Nell'aggiornamento del programma si deve tenere conto dei seguenti elementi:

a) rinvenimento di siti di nuova segnalazione, sulla base dei dati derivanti dall'anagrafe dei siti;

b) nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nel programma, tali da determinare un diverso indice di rischio o nuovi elementi di conoscenza per il calcolo dell'indice di rischio stesso;

c) completamento delle operazioni di bonifica sui siti in possesso di apposita certificazione provinciale, con conseguente cancellazione degli stessi dalla lista; la certificazione provinciale può anche essere riferita al completamento delle operazioni

di bonifica di singole fasi successive ed omogenee facenti parte di un progetto complessivo.

Il programma darà atto degli interventi già realizzati e certificati dalla provincia. (L.r. n.42/00 art.8,cc.1,2 e art.9)



14.2 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale di gestione dei rifiuti
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Il Piano costituisce parte integrante del piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Promuove la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti. (L.r. n.24/'02 art.5, c.3 e D.lgs. n.22/'97, art. 22, c.2) Il piano di bonifica è parte integrante del Piano dei rifiuti.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (art. 22) "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; L.r. 13 aprile 1995 n.59 "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti". Abrogata dalla L.R. 24/02. L'attuale Piano di gestione dei rifiuti della regione Piemonte è stato approvato ai sensi della L.r. n.59 con D.C.R. n. 436-11546 del 30/7/97; L.r. 24 ottobre 2002, n.24 (art.2, c.1, lett.a) e art.5) "Norme per la gestione dei rifiuti".



NATURA DI PP

- strategica
 strutturale
 attuativa

Il Piano definisce per il territorio regionale i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti. (L.r. n.24/'02 art.5, c.1)

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

PROCEDURE

La Giunta regionale sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali adotta il progetto di piano regionale e lo propone al Consiglio regionale. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano regionale, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR).
Le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa sono effettuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali. (L.r. n.24/'02 art.5, cc.5,6,7)

FINALITA'

Il piano regionale ha lo scopo di promuovere la riduzione dei rifiuti ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Il piano regionale contiene:

- o l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da recuperare e smaltire;
- o la definizione di azioni coordinate di governo degli enti pubblici territoriali in materia di gestione dei rifiuti;
- o la previsione, il consolidamento ed il coordinamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani adeguato alle realtà territoriali per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;
- o l'indicazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti;



FINALITA'

- le indicazioni metodologiche e tecnologiche rispettivamente per l'articolazione del sistema e per la realizzazione degli impianti, limitatamente ai rifiuti urbani;
- le indicazioni relative alla riduzione alla fonte degli imballaggi e alla gestione dei rifiuti da imballaggio in attuazione delle disposizioni dei programmi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, del d.lgs. 22/1997;
- gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale per il recupero e per lo smaltimento;
- la previsione dei fabbisogni degli impianti e degli interventi necessari per il completamento del sistema di gestione dei rifiuti urbani e per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;
- l'articolazione territoriale per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali (L.r. n.24/02, art.5, cc.1,2)

EFFICACIA

Le disposizioni del piano sono vincolanti per i comuni, le province e gli altri enti pubblici, nonché per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati. (L.r. n.24/02 art.5, c.4)

DURATA

Il piano e' sottoposto ad aggiornamento almeno ogni tre anni.
I contenuti del piano mantengono la loro validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso. (L.r. n.24/02, art.5, cc.7,8)



14.3 Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma provinciale di gestione dei Rifiuti
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Piemonte	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (art.19, c.1, lett.n e art.20, c.1 lett. a), “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” L.r. 24 ottobre 2002, n.24 (artt. 3 e 6) “Norme per la gestione dei rifiuti”
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	I programmi provinciali, raccordati con il piano territoriale di coordinamento, hanno l'obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento. (L.r. n.24/02, art. 6, c.1)



LIVELLO TERRITORIALE

provinciale

PROCEDURE

La provincia adotta il progetto del programma provinciale entro un anno dalla pubblicazione sul BUR del piano regionale.
Entro novanta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la Giunta regionale verifica la conformità del programma alle disposizioni della L.r. n.24/02 e del piano regionale. Il programma provinciale acquisisce efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Giunta regionale.
Nel caso di mancata conformità del programma provinciale al piano regionale, la Giunta regionale invita la provincia ad adeguare il medesimo stabilendo il termine entro il quale provvedere. Qualora il programma provinciale risulti ulteriormente difforme la Giunta regionale, ove le motivazioni risultino fondate, prende atto del programma provinciale con proprio provvedimento che costituisce aggiornamento del piano regionale.
Nel caso in cui le motivazioni di conferma del programma provinciale da parte della provincia risultino inadeguate, la Giunta regionale può prendere atto del programma provinciale, modificandolo nelle parti difformi. Il programma provinciale acquisisce efficacia solo a seguito della presa d'atto, in tutto o in parte, ad opera della Giunta regionale.
Le province provvedono alla verifica dell'attuazione del programma provinciale, anche tramite gli osservatori provinciali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale). (L.r. n.24/02, art. 6, cc.4,5,6)

FINALITA'

I programmi provinciali contengono:
a) l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale;



FINALITA'

b) l'individuazione delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l'uso del territorio;

c) l'individuazione delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie; l'individuazione puntuale del sito e' compito del proponente;

d) la definizione dei criteri programmatici per l'insediamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali ai fini delle successive autorizzazioni;

e) la definizione degli impianti necessari al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, il fabbisogno impiantistico per lo smaltimento dei rifiuti speciali a livello provinciale, nonché la precisazione dei tempi e delle modalità operative per la realizzazione di quanto previsto nel programma.

(L.r. n.24/02, art. 6, c.2)

EFFICACIA

Le disposizioni del programma provinciale sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. (L.r. n.24/02, art. 6, c.3)

DURATA

Il programma provinciale è' sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni.

I contenuti del programma provinciale hanno validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.

(L.r. n.24/02, art. 6, cc.7,8)